



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

C. a. p. 70024

Provincia di BARI

DIREZIONE III SERVIZI TECNICI
Servizio IV LL.PP. e Piano Strategico
Ufficio viabilità

Tel. 080.3259272/306/207- Fax 080-3259291

PEC direzione.servizi.tecnici.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

MAIL Direzione.servizi.tecnici@comune.gravina.ba.it

Prot. n.

Gravina in Puglia, 28 marzo 2011

ORDINANZA n. 33 del 28 marzo 2011

ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCESSO, TRANSITO E SOSTA VIADOTTO MADONNA DELLA STELLA

IL SINDACO

VISTA la relazione del Servizio Reperibilità 24 marzo 2011, prot. n. 9780 con la quale è stato segnalato l'intervento a seguito di un crollo di un fabbricato su Via G. Montea il 21 marzo 2011 che ha comportato l'evacuazione di alcuni residenti e l'immediata chiusura della medesima strada ceduta con muratura in tufo e porte in ferro;

CONSIDERATO che si rende necessario chiudere, in via cautelativa, anche il Viadotto Madonna della Stella -adiacente a Via G. Montea- al passaggio di persone e automezzi con obbligo di posizionare la segnaletica di divieto di accesso, transito e sosta al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 5 co.3, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sss.mm.ii. – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

- L'istituzione del divieto di accesso, transito a qualsiasi tipo di veicolo e persone sul Viadotto Madonna della Stella dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e festivi;
- L'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e festivi.

Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli delle Forze dell'Ordine, i veicoli della Polizia Municipale e i veicoli di pubblico soccorso.

Il Comando della Polizia Municipale è incaricato di disporre l'apposizione della necessaria segnaletica stradale e unitamente agli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, co. 4) della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso nel termine di giorni sessanta, ai sensi dell'art. 40 e seguenti del D.Lgs. n. 104/2010 dinanzi al Tribunale Amministrativo competente.

In relazione al disposto dell'art. 37, co. 3) del D.Lgs. n. 285 del 1992 e ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 495 del 1992.

Gravina in Puglia, li 28 marzo 2011

Il Dirigente III Direzione
Dott. Arch. Felice Papolucci



IL SINDACO
On. Giovanni Divella

